

STATUTO

ANGELI BIANCHI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLAMAR CA VIA ROMA 193

Numero REA: CA - 272999

Codice fiscale: 03457700924

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 23083 DELLA RACCOLTA

STATUTO

"ANGELI BIANCHI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

COSTITUZIONE -SEDE -DURATA -SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del Cod. civ. sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione: **"ANGELI BIANCHI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".**

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Cod. civ., o sue successive modifiche, l'Assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente Statuto alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Villamar.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3

La società ha la durata illimitata.

ARTICOLO 4

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Considerata l'attività mutualistica della società, i requisiti e gli interessi dei soci, come successivamente determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- a) gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- b) assistenza geriatrica domiciliare;
- c) svolgere l'opera di animazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali; proporre sostegni educativi all'interno dei nuclei familiari in difficoltà;
- d) gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione e di animazione;
- e) gestire centri di ascolto e di riabilitazione per l'inserimento sociale di chi vive in stato di emarginazione e di disagio;
- f) gestire centri e/o comunità, nonché predisporre tutti gli interventi atti al recupero delle tossicodipendenze (alcool, droga);
- g) gestire centri di accoglienza diurna e tutte le iniziative utili per favorire l'inserimento sociale dei disabili psichici e fisici;
- h) gestire centri di accoglimento per minori disadattati atti al raggiungimento del recupero educativo ed al reinserimento nella società, favorendone, anche, l'occupazione lavorativa;
- i) gestire centri operativi di pronto intervento per tutelare i diritti dei minori e salvarli da ogni forma di violenza. Promuovere campagne culturali informative per i genitori, laddove, necessitano stimoli e confronti culturali e sociali;
- j) gestire e promuovere campagne culturali per l'educazione sanitaria, finalizzate particolarmente alla prevenzione primaria;
- k) gestire centri di aggregazione sociale per la popolazione senile;
- l) gestire asili nido, scuole materne, baby sitting;
- m) costituire centri per la gestione delle diverse discipline sportive, anche agonistiche;
- n) gestire colonie, attività di animazione turistica, centri e aree adibite alla cura degli aspetti ricreativi e riabilitativi;
- o) gestire appalti di lavori di assistenza presso i nuclei familiari, nonché presso Enti pubblici o privati;
- p) gestire mense scolastiche, centri di ristoro e di accoglienza;

q) attività di assistenza infermieristica, terapia riabilitative e fisioterapia e assistenza sanitaria a carattere domiciliare, ovvero realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o predisposti da Enti pubblici o privati. La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fideiussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 14 dello Statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Cod. civ.

La società cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2521 del Cod. Civ..

Sono escluse dall'oggetto sociale quelle attività che la legge specificamente riserva a professionisti iscritti in appositi albi e/o elenchi.

L'Organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente Statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

La società intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione ed è disciplinata dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.

ARTICOLO 5

SOCI

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre ed otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di soci lavoratori della cooperativa, precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

d) - nel caso la cooperativa raggiungesse il numero di almeno nove soci: le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del Codice civile.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 D. Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Cod. civ., non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonché l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono ricomprendere un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'Organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Cod. civ..

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, da tenersi ai sensi dell'art. 2421 del Codice Civile, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello Statuto.

ARTICOLO 6

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo Statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dall'Organo amministrativo.
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

ARTICOLO 7

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune ini-

ziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;

2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;

3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;

4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);

5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);

6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitaro (art. 2538 c.c.);

7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 Cod. civ. il recesso è ammesso quando il socio:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 Cod. civ.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Cod. civ., può dall'Organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 Cod. civ. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Cod. civ., deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 60 giorni dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

ARTICOLO 10

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di 180 giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Cod. civ., nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 11

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 12

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 Cod. civ. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabiliti per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 13

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE -BILANCIO

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di occlusa prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Cod. civ., indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dell'art. 2520, comma 2 del Codice civile.

A tal fine gli amministratori, ed i sindaci, ove nominati, devono, in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statuarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e dalla relativa remunerazione. Spetta all'Organo amministrativo sentito il parere del Collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del Cod. civ., il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del Cod. civ. e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
- e) l'Assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Cod. civ..
- f) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 15

Sono organi della società l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto dal Cod. civ. per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei Sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Sarà competenza altresì dell'Assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea; in questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 16

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 15 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

In materia di modificazioni dell'atto costitutivo e in materia di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 17

Nei casi consentiti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate sulla base della consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);

- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'Organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 19

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i Sindaci, né i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a sette membri eletti fra i soci dell'Assemblea.

L'Amministratore Unico può essere nominato a tempo indeterminato, salvo revoca, o per la durata di tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio di amministrazione, e per esso gli amministratori, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 18.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione Assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 22

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente Statuto sociale.

L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre

1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione. L'organo amministrativo potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 Cod. civ..

L'Organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ARTICOLO 23

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a firmare i contratti di assunzione del lavoro da parte della Cooperativa, a provvedere ai pagamenti e ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati in genere, rilasciandone liberatorie quietanza.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 24

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2543 Cod. civ. i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge ed esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter del Cod. civ..

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 25

Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

ARTICOLO 27

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ARTICOLO 28

Tutte le controversie, non riservate all'Autorità Giudiziaria, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione a' sensi di legge, in base alla procedura di un organismo di conciliazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia e individuato dal Presidente del Tribunale nel cui distretto ha sede la società.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro quaranta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto da un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale nel cui distretto ha sede la società. L'arbitro deciderà anche delle controversie relative alla clausola compromissoria e sulle spese del processo arbitrale.

ARTICOLO 29

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle O.N.L.U.S., in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ZEDDA SERAFINA
STERI GABRIELLA
ANGELA TACCORI
MELIS SANDRA
PORRU MARIA BERNARDETTA
PIRAS DANIELA
SUSANNA SUSY
ERDAS MAURO
PUSCEDDU ELISA

GIANNI CHERCHI notaio

segue sigillo: CHERCHI GIANNI DI CESARE NOTAIO IN CAGLIARI

Il presente atto fruisce dell'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 19 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Certifico io sottoscritto dottor Gianni Cherchi, Notaio in Cagliari, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, a' sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28/12/2000 N.445, che si trasmette ad uso del registro imprese.

Cagliari, 6.12.2012